

Sentenza, Tribunale di Napoli, Sez. II, Giudice Aldo Aratro del 21.09.2021 n. 7632

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Got Aldo Aratro, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. xxxx/2017 r.g.a.c.

CLIENTI TRA
- ATTORI
E
BANCA. - CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri **CLIENTI** hanno convenuto in giudizio la **BANCA**, rassegnando le seguenti conclusioni: "Accertarsi, anche a seguito di apposita CTU, l'applicazione da parte della convenuta **BANCA**. (già **Banca omissis**.), di interessi usurari, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. dichiarare la nullità della clausola degli interessi ed ordinare la restituzione, a favore dei sig.ri **CLIENTI**, di tutte le somme pagate a titolo di interessi in ragione del contatto di mutuo ipotecario del 17.01.2008, somme ammontanti a complessivi € 46.724,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari)".

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha eccepito la nullità della citazione e, nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 19.4.2019 la causa, pervenuta per la prima volta innanzi allo scrivente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.12.2019 e, quindi, alla odierna udienza per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. Le parti hanno depositato note conclusionali per l'udienza 26.3.2021 già fissata per il medesimo incumbente.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, atteso che dall'esame complessivo dell'atto di citazione si desume il petitum della domanda, ossia la ripetizione di somme che sarebbero state indebitamente pagate titolo di interessi asseritamente usurari, in applicazione di tassi e in relazione al contratto di mutuo, entrambi indicati nell'atto di citazione. Tanto è sufficiente per individuare il thema decidendum e per escludere che petitum e causa petendi siano inesistenti o assolutamente incerti (uniche ipotesi atte ad integrare una violazione dell'art. 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.p.c.).

Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.

La fattispecie ha ad oggetto il contratto di mutuo ipotecario per euro 60.000,00 da estinguersi in 192 rate mensili, stipulato tra le parti in data 17.1.2008 (doc. 1) rispetto al quale gli attori assumono l'usurarietà del tasso di interesse ivi pattuito nelle seguenti misure: t.a.n. 7,50% ; t.a.e.g./i.s.c. 8,82%; interessi di mora t.a.n. + 1,5%.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Sez. II, Giudice Aldo Aratro del 21.09.2021 n. 7632

Va innanzitutto osservato che i suddetti tassi di interesse pattuiti, singolarmente considerati, non superano la soglia di usurarietà indicata dalla stessa ricorrente nella percentuale del 9,12 %: infatti il tasso degli interessi corrispettivi è pari a 7,50%, il tasso effettivo globale è pari a 8,82% e il tasso di mora è pari al 9%. Peraltro, il tasso soglia – considerato l'aumento della metà del t.e.g.m. periodo del 6,8% - per il trimestre di riferimento è pari a 10,2% (non già al 9,12% erroneamente riportato dalla parte attrice).

Parte attrice assume come scenari di verifica del superamento della soglia usura l'esercizio da parte del cliente della facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante addebito di una somma pari al 2% del capitale residuo ovvero la risoluzione del contratto operato dalla banca e la penale che compete alla banca, il tasso dimora calcolato su una rata a piacere, il c.d. tasso complessivo consistente in una sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.

Gli attori, in effetti, giungono alla conclusione dell'usurarietà degli interessi contrattuali in forza di operazioni di calcolo scorrette, in quanto ravvisano il superamento della soglia d'usura per effetto dell'applicazione degli interessi di mora e/o di altri oneri eventuali (penale di risoluzione, commissione di estinzione anticipata).

La prima operazione scorretta riguarda la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori attuata confrontando il Tegm con una somma monetaria, ovvero confrontando grandezze evidentemente disomogenee (invero, può essere rapportato al tasso soglia solo un altro tasso, che sia parimenti espresso in misura percentuale). Sennonché, come è oramai pacifico in giurisprudenza, è errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo, non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante, si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

In secondo luogo, parte attrice argomenta le proprie pretese sostenendo l'usurarietà del tasso di mora. Come già esposto, questo è pari a 9% (ossia TAN del 7,50% + 1,5% contrattualmente pattuito) e come tale, dunque, inferiore al TEG del 10,02%.

Non è corretto il calcolo che propongono gli attori laddove sommano alla suddetta misura percentuale anche i costi dell'erogazione ovvero calcolano il tasso degli interessi di mora in rapporto al c.d. TIR, ossia al tasso interno di rendimento il quale, sulla base di una proiezione futura di ipotetici ritardi nel pagamento delle varie rate del mutuo, presume quale possa essere il conseguente rendimento del prestito per il soggetto mutuante. Tale metodo, infatti, è stato definitivamente superato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel confermare che anche gli interessi moratori convenzionali possono essere usurari (purché singolarmente considerati), ha imposto il raffronto tra il tasso di mora pattuito e il tasso-soglia, desunto dall'art. 2 L. 108/1996 per tipologie di operazioni contrattuali. Per quanto riguarda la penale di estinzione anticipata, infine, è sufficiente evidenziare che Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del contratto (2008) non prevedono l'inclusione della suddetta penale nel calcolo del TEG.

Come è noto, in materia di contenzioso sugli interessi di mora è intervenuta la sentenza n. 19597/2020 della Corte di Cassazione, sezioni unite. Con tale arresto, per quello che precipuamente rileva in questo giudizio, la Corte ha stabilito che, al fine di riconoscere la più compiuta tutela al debitore, "il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio". La Corte precisa che per gli interessi corrispettivi il legislatore ha introdotto "la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo e unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali". Inoltre la Suprema Corte richiama il principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto "mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Il tasso rilevato

Sentenza, Tribunale di Napoli, Sez. II, Giudice Aldo Aratro del 21.09.2021 n. 7632

dai d.m. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.

Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l’aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.”

La Corte elabora una formula al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, che si esplica come segue: “ $(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$ dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e d.m. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa: ” $(\text{T.e.g.m.} + 1,9) \times 1,25 + 4$. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti”.

Pertanto, la mancata indicazione, nell’ambito del t.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati, non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali ove essi contengano una rilevazione statistica. Se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta comunque il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato.

Per i contratti conclusi dall’1.4.2003 (data di entrata in vigore del d.m. 25.3.2003) al 30.6.2011 (come quello in oggetto, stipulato in data 17.1.2008), il “tasso soglia di mora” si determina quindi sommando al t.e.g.m. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei dd.mm.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro tempore vigente.

Pertanto, la formula è la seguente. $(\text{t.e.g.m.} + 2,1) \times 1,5$.

In definitiva, facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di mutuo stipulato dalle parti sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: $6,8\%$ (parametro individuato per i contratti di mutuo a tasso variabile con d.m. 27.12.2007 di rilevazione tassi, in atti) $+ 2,1$ (maggiorazione media interessi di mora indicata nei dd.mm.) $= 8,9 \times 1,5$ (ex art. 2, comma 4, l. 108/96) $= 13,35$.

Se si considera che il tasso di mora concordato fra le parti ammonta a 9%, si deve escludere che al momento della pattuizione il tasso di mora avesse carattere usurario, essendo inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 19597/2020.

Non è pertanto nemmeno corretto parametrare il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora, come ribadito nella recente sentenza delle Sezioni Unite.

E’ evidente, per quanto sin qui evidenziato, la superfluità della CTU contabile invocata dalla parte con riferimento al profilo relativo all’accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti; ciò comporta il rigetto della relativa richiesta reiterata dalla parte attrice anche nella odierna udienza.

Pertanto, giova ulteriormente evidenziare che le sezioni unite hanno altresì escluso che l’usurarietà degli interessi di mora possa comportare la gratuità del mutuo, avendo invece stabilito che “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti... la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art. 1224 cod. civ., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti”.

Per completezza, si ritiene richiamare ancora il condivisibile (e oramai univoco) orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi, in qualunque modalità proposta, non può essere condivisa, in ragione della diversità ontologica e

Sentenza, Tribunale di Napoli, Sez. II, Giudice Aldo Aratro del 21.09.2021 n. 7632

funzionale delle due categorie di interessi. Il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. ex multis Tribunale di Roma, ord. 22.6.2015; e nello stesso senso, Tribunale di Milano, 22.5.2014; Tribunale di Verona 9.4.2014; Tribunale di Brescia, 16.1.2014).

L'incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto "non può essere determinata a priori in quanto dipende dall'ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di mora. Ed infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell'accordo è possibile accertare il costo del finanziamento. Viceversa gli interessi moratori sono calcolati solo sulla parte di capitale per la quale vi è inadempimento e limitatamente al periodo di mora. Ne consegue che solo dopo che si sia verificato l'inadempimento e che siano stati addebitati gli interessi di mora sarebbe possibile quantificare in che percentuale gli interessi di mora hanno inciso sul costo complessivo del finanziamento" (cfr. Tribunale Napoli, II Sez. Civ., sentenza n- 7906/2017).

Parimenti, quanto alla pretesa di aggiungere al tasso di mora l'incidenza della penale per estinzione anticipata, ne va rilevata l'infondatezza, costituendo la penale in discorso un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, bensì subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente.

Più in generale, quanto alla pretesa degli attori secondo cui si dovrebbe tenere conto, nella determinazione del tasso di interesse previsto nel contratto, anche delle commissioni dovute per la risoluzione del contratto e/o delle commissioni dovute in caso di estinzione anticipata, è stato opportunamente osservato "che in entrambe le ipotesi, malgrado la commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito, non rientrando, alla data del contratto, fra i flussi di rimborso del finanziamento. Tali commissioni, infatti, sono da ricollegare ad eventi patologici rispetto alla normale vita del contratto, che impediscono che il rapporto di finanziamento giunga alla sua scadenza prestabilita; quindi, sono incerti e meramente eventuali sia nell'an che nel quantum. Per tale motivo sarebbe impossibile includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della banca, o la commissione dovuta in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del d.m. 8.7.1992 e di conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996; importando la loro inclusione nel TEG la violazione del principio di simmetria enuncia dalla S.C., che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili" (C.A. Bari, sent. n. 2267 del 24.11.2020).

Per quanto sin qui evidenziato, in definitiva, la domanda è infondata e va rigettata.

Il susseguirsi di arresti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, nel contenzioso in merito agli interessi di mora, avendo trovato una notevole sistemazione soltanto in corso di causa con la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione più volte richiamata in motivazione, inducono a disporre la compensazione della metà delle spese di lite, ponendone la restante metà – liquidata come in dispositivo sulla scorta del d.m. 55/14 – a carico della parte attrice, tenuto conto delle questioni trattate, del valore della causa, dell'attività prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa per il 50% le spese di giudizio tra le parti e per il restante 50% condanna la parte attrice a pagare alla banca convenuta le spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, il 21 settembre 2021

E' verbale, ore 14:20

Il Got Aldo Aratro

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli, Sez. II, Giudice Aldo Aratro del 21.09.2021 n. 7632

Ex Parte Creditoris